

COMUNITÀ ENERGETICHE: IL 20 GENNAIO CONVEGNO A L'AQUILA CON MINISTRO PICHETTO FRATIN

9 Gennaio 2023



PRESENTA



20 GENNAIO 2023
ORE 17,30 - AUDITORIUM DEL PARCO - L'AQUILA

**PARTECIPA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
GILBERTO PICHETTO FRATIN

L'AQUILA - "Energia per la crescita, una scelta di comunità": è questo il titolo dell'importante convegno, alla presenza del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che si svolgerà il 20 gennaio a L'Aquila, all'auditorium del Parco, organizzato dal Comune dell'Aquila. Ad accogliere il ministro sarà il sindaco Pierluigi Biondi, di Fdi. L'evento è inserito nell'ambito dell'iniziativa strategica "Il segno della rinascita".

Sarà l'occasione per fare il punto sulla costituzione nel territorio aquilano delle comunità energetiche, ovvero delle entità

legali tra cittadini, ma anche tra piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali, per l'autoproduzione di energia rinnovabili, attraverso impianti fotovoltaici o eolici, non necessariamente di proprietà della comunità, ma anche messi a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo.

Una volta messo in esercizio l'impianto, la comunità può fare istanza – anche tramite un'azienda esterna allo scopo delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (Gse) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge per l'energia condivisa.

Gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l'energia prodotta, ma solo a quella condivisa all'interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione.

Qualora la produzione sia superiore al consumo, per l'energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell'energia, senza ulteriori benefici. Tale energia può anche venire immagazzinata in sistemi di accumulo, per essere poi utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono utilizzabili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (per esempio per far fronte a picchi di domanda).

I ricavi derivanti dall'energia prodotta attiene alle regole di funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso un contratto di diritto privato.

Per esempio si può decidere di ripartire i guadagni della vendita dell'energia in eccesso in modo uguale fra tutti i soci ma di privilegiare, nella suddivisione degli incentivi, quanti si sono adoperati affinché i propri consumi fossero contemporanei alla produzione di energia o addirittura premiare quei soggetti che hanno messo a disposizione i propri impianti per il beneficio comune.

Ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità.

Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione della bolletta.

Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162 del 2019, convertito con la Legge 8 del 2020 del 28 febbraio 2020, nei relativi provvedimenti attuativi, e nel decreto legge 199 del 2021, che dà attuazione alla direttiva europea "Red II" sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.